

**Spett.^{le} Regione Emilia-Romagna**Direzione Generale Cura del Territorio e
dell'Ambiente.Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni.vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.itIl responsabile
Ing. Denis Barbierip.c. Arpae SAC Modena
aomo@cert.arpae.emr.it

Oggetto: **Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA**, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **"impianto agrivoltaico "ENERGIA DEL PANARO" con potenza installata di 83,2 MWp e opere di connessione nel comune di Finale Emilia e San Felice sul Panaro"**, presentato da **ENGIE Finale Emilia S.r.l.** localizzato nei comuni di Finale Emilia e San Felice sul Panaro (MO) - **[Fasc. 1311/66/2025] – Integrazioni richieste il 25/08/2025**

Il sottoscritto Stefano Scazzola nato il 27/03/1976 a Genova (GE), C.F. SCZ SFN 76C27 D969X e residente per la carica in Via Chiese n. 72 Milano (MI) in qualità di legale rappresentante della ENGE Finale Emilia S.r.l., P. IVA / C.F. 13539990963, con sede legale in Milano cap 20126, via Chiese n° 72, indirizzo di posta elettronica Certificata (Pec) engieginosa@pec.engie.com, **preso atto** della richiesta di integrazioni della Regione Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, pervenuta tramite PEC in data 26/08/2025, Vs Prot. 26/08/2025.0822188.U, ai fini del proseguo dell'iter amministrativo, con la presente intende **integrare** la documentazione depositata.

Premessa

Il progetto, che ha coinvolto le migliori forze agricole del territorio e ha avviato il dialogo con l'amministrazione comunale come suo dovere, assume la responsabilità di trasformare il paesaggio agricolo, al contempo potenziandone notevolmente la resilienza e la produzione, senza smarrire il rispetto dovuto al territorio. La qualità del proponente e del gruppo di progettazione (socio fondatore di Aias) costituisce in tal senso garanzia della massima serietà, disponibilità e responsabilità. L'attivazione della consulenza agronomica della società locale Romagna Impianti, titolare del marchio "IGreen System" e animatrice del Consorzio del Mandorleto garantisce che, al di là delle mere percentuali di superficie radiante occupata, di cui si dirà, le produzioni, sostenute da 29.000 alberi di mandorlo e aree seminate, e affiancate da tre sperimentazioni, potranno garantire il miglior mix possibile di uso sostenibile (economicamente, produttivamente e ambientalmente) del suolo. Il 21% delle aree destinate a mitigazioni a doppio uso testimoniano dell'impegno e della responsabilità verso il paesaggio.

Il più rigoroso rispetto delle Linee Guida Agrivoltaiche, e l'impostazione "avanzata", oltre all'analitica descrizione delle Buone Pratiche Agricole che si intende rispettare, testimoniano ulteriormente i caratteri di una iniziativa che chiede solo di essere valutato nel merito.

ENGIE FINALE EMILIA S.r.l.Via Chiese, n. 72
20126 Milano – Italia
Tel. +39 02 329031 – Fax +39 02 32903200Capitale sociale 10.000,00 euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA n° 13539990963
Iscriz. Reg. Imprese di Milano n° MI - 2729830
Società con Socio Unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di ENGIE
SA
PEC: ENGIEGINOSA@PEC.ENGIE.COM

Con la convinzione che il procedimento, recependo le giuste esigenze delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, non potrà che migliorare ulteriormente l'iniziativa, la società ribadisce la propria piena disponibilità a un confronto costruttivo.

Descrizione

In riferimento alla procedura in oggetto, ed alla richiesta di integrazione documentale, nell'ambito del procedimento di verifica di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 152/06 e succ. int., per ogni singolo punto di interesse ripostato nella richiesta di integrazioni, si trasmette e si osserva quanto segue:

1. In allegato alla presente, si trasmette la valutazione quantitativa dell'impatto sulla qualità dell'aria in fase di cantiere, elaborata dalla società a ciò specializzata Incoset S.r.l. su nostro mandato: RR01_Valutazione qualitativa dell'impatto sull'aria;
2. Si allegano le Tavole delle DPA dai ricettori . Tali dettagli grafici sono riportati nei seguenti elaborati:
 - a. *E_02.1_Planimetria su Catastale con DPA 1;*
 - b. *E_02.2_Planimetria su Catastale con DPA 2;*
 - c. *E_02.3_Planimetria su Catastale con DPA 3;*
 - d. *E_02.4_Planimetria su Catastale con DPA 4;*
 - e. *E_02.5_Planimetria su Catastale con DPA 5;*
3. Si trasmette la relazione integrativa che conferma la fattibilità del progetto e la sua compatibilità con la viabilità esistente (Strade sterrate e accesso ai vari settori dell'impianto) elaborata dalla società a ciò specializzata Incoset S.r.l. su nostro mandato; vedasi elaborato "RR02_Studio della viabilità esistente, R01a_Analisi della viabilità esistente – A, R01b_Analisi della viabilità esistente - B".
4. Si trasmette la voltura del preventivo di connessione (STMG di TERNA S.p.a.), vedasi elaborato: "*D_12.1_Comunicazione avvenuta voltura-signed*";
5. Con riferimento al preventivo di connessione, si chiarisce che il collegamento a 132 kV costituisce l'opera di utente (collegamento tra la stazione utente condivisa e la nuova sezione dell'ampliamento della stazione 132 kV) si evidenzia che questo sarà realizzato tramite cavidotto interrato per una lunghezza di circa 220 metri. Si fa riferimento alle presenti opere all'interno della relazione tecnica "*E_R02_Relazione tecnica generale*" paragrafo 3.8.1 Opere Utente e nelle tavole di progetto "*E_02.1_Planimetria su Catastale con DPA 1*", "*T22_Opere di connessione rete ed utente*" e "*T23_Opere di connessione rete ed utente su catastale*".
In relazione all'elettrodotto aereo (raccordi 380 kV) questo è definito come impianto di rete ed è da considerarsi incluso nel presente procedimento. Sarà realizzata una nuova sezione in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Martignone- Sermide" e il collegamento sarà realizzato tramite specifici raccordi.
I Comuni interessati dalla realizzazione dei raccordi alla RTN saranno il Comune di Massa Finalese e San Felice sul Panaro, ricadenti nella Provincia di Modena.
I tracciati in progetto hanno origine dai portali della sezione a 380 kV della futura stazione 380/132 kV "Massa Finalese" e si sviluppano in direzione ovest, per una lunghezza totale pari a circa 7.196 m, fino ad intercettare la linea autorizzata "Martignone- Sermide". **Tali opere sono da ritenersi incluse nel procedimento autorizzativo** poiché considerate opere connesse ed indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso e quindi da ritenersi incluse nella procedura di screening.
Si fa riferimento alle presenti opere all'interno della relazione tecnica "*E_R02_Relazione tecnica generale*" paragrafo 3.8.2 Opere RTN, all'interno della relazione ambientale "*TR01_Studio preliminare ambientale*" paragrafi 2.3.2.1 Stazione Elettrica e 2.3.2.2 Raccordi aerei AT alla Linea RTN 380 kV e nelle tavole di progetto "*E_02.1_Planimetria su Catastale con DPA 1*", "*T22_Opere di connessione rete ed utente*" e "*T23_Opere di connessione rete ed utente su catastale*".
In proposito si ricorda che ai sensi delle Linee Guida SNPA 28/2020, punto 2.3.2, il progetto dovrà essere sviluppato e presentato con un grado di approfondimento delle informazioni equivalente a quello del Progetto di Fattibilità, così come definito dal D.Lgs. 50/2016, art. 23, commi 5 e 6. Considerando il carattere obiettivamente marginale, rispetto all'insieme dell'opera, dei raccordi in ogni caso definiti quanto a percorso e tralicci, si ritiene tale livello adeguato.

6. in merito alla idoneità delle aree ai sensi del D.Lgs. 199/2021, si evidenzia e trasmette quanto segue:
- a. Con riferimento all'idoneità ai sensi del punto c-ter delle aree P1, P2, P9, e parte della P8, in quanto distanti meno di 500 metri da impianti fotovoltaici esistenti e di potenza superiore a 20 kW, si fa presente che l'interpretazione della spettabile Regione Emilia-Romagna è diffusamente ed analiticamente descritta nella Relazione *TR01_Studio Preliminare Ambientale*, allegato alla documentazione trasmessa, al paragrafo 1.2.7.4, a pag. 67 e seguenti. In particolare, da pagina 68 è dichiarata la presenza di tre impianti fotovoltaici, classificati dal MASE come "industriali" ai fini del dettato del D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, c-ter, (nel testo ricostruito dal punto 1 a 7).

Di seguito è stato, nel medesimo testo, riportato il Parere del Settore Governo e Qualità del Territorio della regione Emilia-Romagna, citato nella richiesta di integrazioni. Gli argomenti del Settore in parola sono riportati per punti da 1 a 2. Il primo volto a ritenere l'interpello del MASE non vincolante sulla base dell'argomento che, citiamo, "non essendo punibile un comportamento difforme da quanto espresso nell'Interpello, e potendo ben un Tribunale Amministrativo decidere altrimenti, si resta liberi di altra interpretazione". Tale affermazione è certamente consistente, ma rinvia, appunto, alla possibilità che in sede di giudizio amministrativo venga fatto prevalere l'uno o l'altro parere. *Ricordando che l'energia è materia concorrente*, in realtà a noi pare che tale argomento militi a favore, insieme a quello che di seguito si dirà, dell'espressione da parte delle Amministrazioni di un **giudizio su tale punto in sede di bilanciamento degli interessi mobilitati dal progetto** e non già in sede di mera conformità ad un indirizzo posto prima di detta valutazione.

Di seguito, al punto 2, lo scrivente ha lealmente riportato analiticamente le ragioni addotte dal Settore regionale:

- i. *Il primo argomento* è che la collocazione sistematica dell'art 268, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 152/06, riguardante come noto le emissioni in atmosfera, milita per l'interpretazione di considerare pertinenti solo gli impianti che producono emissioni soggette a tale norma. *Tuttavia, estendere tale limitazione da una parte trascura che la norma parla di impianti industriali e/o stabilimenti produttivi (e tale articolo cita i secondi), dall'altra avrebbe la conseguenza di non poter considerare industria ogni impianto pur classificato come tale che non abbia emissioni convogliate (es. un'industria che lavori carni a freddo, industrie tessili, di assemblaggio componenti elettriche o elettroniche, tipografie industriali). Per la pertinenza delle pressioni ambientali non convogliate (come rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, sostanze volatili ...) si possono vedere le Linee Guida SNPA sulla VIA (2020).*
- ii. *Il secondo argomento* interpreta il tenore letterale del testo, ma, come riportato trascurando la presenza di una congiunzione disgiuntiva. In altre parole, il Settore, nell'interpretare la definizione di "stabilimento" di cui all'art. 268 D.Lgs. 152/2006, ha ritenuto che il complesso unitario e stabile coincida esclusivamente con impianti o attività produttivi di emissioni in atmosfera. *Tale lettura, che di fatto elide la congiunzione disgiuntiva "o" tra "uno o più impianti" ed "attività che producono emissioni", si discosta dall'orientamento del MASE senza di fatto sostenere la scelta con un'esegesi letterale né sistematica talmente solida da evitare la "Riserva di procedimento".*
- iii. *Il terzo argomento*, si riferisce al secondo argomento del MASE, tratto per analogia e vicinanza, che riferisce ai regolamenti ed alle definizioni dell'Agenzia delle Entrate, censurando il carattere tributario delle stesse. *Qui si sta sul terreno delle interpretazioni per analogia, che è materia di valutazione (in altre parole, rientra nel campo della considerazione a).*
- iv. *Il quarto argomento*, è riferito ad una sentenza del Consiglio di Stato che, però, riguardava le variazioni sostanziali di uno stabilimento e correttamente, in base a quanto espressamente statuito dalla norma, le riconduceva a variazioni delle emissioni in atmosfera. *Tale riferimento, al quale se ne possono opporre altri e più recenti, non è sistematicamente pertinente.* Anche qui, la materia andrebbe giudicata in concreto.
- v. *Il quinto argomento*, utilizza un diverso interpello per alludere ad una mancanza di coerenza dello stesso MASE, in quanto, i siti industriali giustificerebbero il buffer per le "immissioni tipiche". *Anche in questo caso si tratta di altro testo in altro contesto.*

- vi. *Il sesto argomento*, che è anche quello di maggiore spessore, è riportato al punto 3.6, in esso il Settore passa a considerazioni non di diritto ma di pragmatica. Per le valutazioni sul punto la norma così interpretata estenderebbe oltremodo l'ambito di applicazione dei criteri "sino al punto di vanificarne completamente – di fatto – l'efficacia". La frase di non immediata interpretazione trova senso nella successiva, "questa Struttura ritiene di non poter accogliere una simile interpretazione che genererebbe, con tutta evidenza, un effetto 'domino' di moltiplicazione - peraltro senza soluzione di continuità - di impianti fotovoltaici sulle aree agricole dell'intero territorio, oltre che regionale, nazionale". **Come vedremo subito, tale robusto argomento ricade nel campo dell'obiezione a); è perfettamente legittimo, ma non giustifica l'esclusione in fase di avvio procedimento, richiede, semmai, il contemperamento degli interessi intorno al singolo progetto (su questo numerosa giurisprudenza).**

Per concludere su questo punto, entrambe le interpretazioni su materia come l'energia concorrente, e aventi ad oggetto norma nazionale emanata dal MASE, hanno ragioni solide e meno solide. Il parere della Regione si fonda su un'interpretazione che potremmo definire sistematica, teleologica (finalistica) e basata sulle conseguenze (dove l'ultimo è l'argomento chiave), quella del Ministero su un approccio testuale e analogico. **L'unico modo coerente di dirimere tale conflitto è rinviarlo alla "Riserva di procedimento"**, nel contesto dell'autorizzazione ex art 12 d.lgs.38/03, ora art. 9 D.Lgs. 190/2024. Come riportavamo a pag. 71, infatti, in una situazione di tale incertezza interpretativa tra due enti pubblici di livello diverso, la sede decisionale deputata a risolvere la questione nel caso specifico è, infatti, la Conferenza di servizi nell'ambito del procedimento autorizzativo unico.

- i. Peraltro, milita in favore dell'interpretazione che rinvia, quale luogo più adeguato, alla "Riserva di procedimento" **anche il tenore letterale della norma** citata a supporto del dispositivo che si richiede di applicare (limitazione all'impiego in termini di superficie radiante del solo 10% del suolo compromesso) in forza della DAL 125/2023. Come riportato nella citata Relazione *TR01_Studio Preliminare Ambientale*, al punto 1.3.3.3, p. 96, infatti, **il primo "ritenuto" a pagina 2** della stessa precisa chiaramente che tutte le regole e i criteri in essa indicati *"costituiscono una valutazione di primo livello* circa l'idoneità o meno alla localizzazione degli impianti fotovoltaici delle diverse aree individuate, destinata ad orientare e agevolare **ma non a vincolare le determinazioni delle amministrazioni competenti alla formazione dei titoli amministrativi relativi ai singoli impianti**, e tutto ciò in conformità alle Linee guida nazionali tuttora vigenti di cui al DM 10 settembre 2010, nonché alla relativa giurisprudenza costituzionale e amministrativa". È palese che, se ci si dovesse conformare a tale indirizzo già in sede di presentazione le determinazioni delle amministrazioni competenti alla formazione del titolo amministrativo sui singoli impianti (e, in specie, su questo) non potrebbero formarsi, risultandone di fatto vincolate all'origine.
 - ii. Peraltro, ancora nella 125/2023 è citato il Regolamento straordinario del Consiglio Europeo n. 2022/2577, che indica l'interesse pubblico "prevalente". E nel quarto "rilevato", a pagina 7 il D.Lgs. 199/2021, art. 20, che lo conferma.
 - iii. Ma, soprattutto, nel quinto "rilevato", a p. 9-10, è ricostruita la giurisprudenza costituzionale e da ultimo riconosciuto che **le regioni non dispongono del potere di provvedere autonomamente, creando preclusioni assolute e aprioristiche** che "inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa".
 - iv. Si rinvia per altro alle Osservazioni a pagina 97 e seguenti della citata Relazione *TR01_Studio Preliminare Ambientale*.
- b. *Con riferimento al punto b)*, ovvero agli impianti a biogas, si allega l'autorizzazione richiesta. Tuttavia, si fa presente che si tratta di documento emesso da Pubblica Amministrazione e che dovrebbe essere reperito dalla stessa.
- c. *Con riferimento al punto c)*, si allegano le Tavole richieste:

M16a_Definizione aree "idonee" ex D.lgs. 199/2021 art. 20, c.8, c-ter - A

M16b_Definizione aree "idonee" ex D.lgs. 199/2021 art. 20, c.8, c-ter – B

- d. Con riferimento al punto d), ovvero all'inclusione dei lotti P5, P4, P3, della Tav. T12 all'interno di fasce di rispetto tratte ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, c-quater, si conferma la fattibilità, sotto "Riserva di procedimento", in forza del tenore letterale della norma, il quale chiarisce, in uno con prevalente giurisprudenza, che la lettera c-ter è autonoma e prevalente sulla c-quater. In tal senso nella Relazione *TR01_Studio Preliminare Ambientale, par. 1.2.7.2*, pag. 66 e seg. la lettera c-quater "fa salvo" il disposto delle precedenti, tra le quali per espressa citazione, la c-ter. In tal senso la scrivente aveva, peraltro, richiesto l'opinione dell'Area Energia ed Economia Verde, per mail del 25 novembre 2024, riscontrata il 16 gennaio 2025 a firma del dirigente, che conferma (sotto riserva che "trattandosi di una norma statale l'interpretazione andrebbe richiesta al Ministero") la circostanza che, cito, "Il dato letterale sembra confermare la sua lettura" (ovvero la prevalenza di c-ter su c-quater). Restando disponibile a produrre la mail, se richiesto, ed eventuale Parere legale, si ritiene l'attuale conformazione del progetto conforme alla norma nazionale e regionale (c-ter per prevalenza) e da sottoporre alla valutazione nel procedimento.
- e. Peraltro, come evidente dall'analisi di merito del progetto, la progettazione paesaggistica ha tenuto conto dei beni tutelati (anche in dialogo con i proprietari e con il comune) e ha disposto importanti mitigazioni a protezione degli stessi, oltre che congrua distanza.

M17_Layout dei vincoli con layout e commento su differenza tra perimetro e area utile.

- f. *Con riferimento al punto e)*, si conferma, come mostrato nelle Tavole allegate, che nessuna parte del progetto, intendendo con ciò componenti di impianto, della sua recinzione, o della mitigazione, insistono su ambiti di tutela dei corsi d'acqua. Questi interessano, se mai, solo parte delle particelle catastali compromesse ma non utilizzate.
- g. *Con riferimento al punto f)*, si trasmettono i dettagli grafici richiesti.

M16a_Definizione aree "idonee" ex D.lgs. 199/2021 art. 20, c.8, c-ter - A

M16b_Definizione aree "idonee" ex D.lgs. 199/2021 art. 20, c.8, c-ter – B

In conclusione.

Alla luce di quanto esposto, riteniamo che la materia – oggettivamente complessa e caratterizzata da interpretazioni non univoche – meriti di essere affrontata nella sede propria della Conferenza dei Servizi. È in quel contesto che potrà essere effettuato un bilanciamento ponderato degli interessi pubblici coinvolti, valutando le qualità del progetto sotto il profilo ecologico, agronomico e paesaggistico.

Si aggiunge, per fornire elementi di valutazione di merito, che la Società ha già avviato con profitto un percorso di interlocuzione con l'Amministrazione comunale, ha coinvolto realtà agricole locali di primaria esperienza, quali la società *Romagna Impianti*, e ha destinato ingenti risorse economiche e progettuali a misure di mitigazione ambientale. Pur non essendovi obbligata, ha inoltre impostato il progetto in forma di "agrivoltaico avanzato", affidando lo sviluppo a società di ingegneria e di progettazione paesaggistica con lunga esperienza nel settore e socie fondatrici di AIAS.

L'utilizzo del suolo agricolo, di alta specializzazione e produttività, è stato concepito per assicurare continuità e redditività delle colture; al contempo, tuttavia, l'iniziativa necessita di dimensioni minime – anche in considerazione della distanza dalla rete di trasmissione nazionale – senza le quali l'equilibrio economico-finanziario sarebbe gravemente penalizzato.

Con questo spirito costruttivo, chiediamo che le valutazioni di merito siano ricondotte alla sede propria della Conferenza dei Servizi, nella quale il progetto potrà essere esaminato nella sua interezza, valorizzandone i profili di sostenibilità e di compatibilità territoriale.





In tale sede saremo disponibili a qualsiasi rimodulazione, in minus o in variante, l'amministrazione riterrà necessarie per massimizzare il beneficio territoriale del progetto.

Si allega:

- RR01_Valutazione qualitativa dell'impatto sull'aria
- RR02_Studio della viabilità esistente
- R01a_Analisi della viabilità esistente - A
- R02b_Analisi della viabilità esistente - B

- Tavole DPI ricettori:
 - E02.1_Planimetria su catastale con DPA1
 - E02.2_Planimetria su catastale con DPA2
 - E02.3_Planimetria su catastale con DPA3
 - E02.4_Planimetria su catastale con DPA4
 - E02.5_Planimetria su catastale con DPA5

- Preventivo di Connessione (STMG) volturato ad Engie Italia
- FFB_mcc_ParereVInCA_Agrivoltaico_ENGIE_FinaleE_MO, esclusione dalla procedura di incidenza
- Autorizzazione terzo impianto a biogas

- I seguenti elaborati grafici:
 - M16a_Definizione aree "idonee" ex D.lgs. 199/2021 art. 20, c.8, c-ter - A
 - M16b_Definizione aree "idonee" ex D.lgs. 199/2021 art. 20, c.8, c-ter - B
 - M17_Layout su vincoli

Firma

(Stefano Scazzola)

STEFANO SCAZZOLA
12.09.2025 21:16:16
GMT+01:00